

10 dell'Accordo previdenziale 6 ottobre 1951 stabilisce che il personale che abbia compiuto 30 anni di servizio effettivo, oppure il 50° anno di età e 25 di servizio effettivo, può, con il consenso dell'Amministrazione, optare per il collocamento a riposo.

In applicazione delle norme di cui al citato articolo, il sig. Alfonso Liguori ha inoltrato domanda in data 13 gennaio 1953, intesa ad ottenere il collocamento anticipato in quiescenza, con effetto dal 1° aprile 1953.

Il sig. Liguori ha 56 anni di età, una anzianità di servizio effettiva di anni 31 e mesi 9 e possiede, quindi, i requisiti sopra richiesti.

In caso di accoglimento di detta domanda, l'impiegato in parola, in relazione allo stipendio da lui raggiunto di lire 113.362 mensili lordi per 16 mensilità, verrebbe a fruire di una rendita vitalizia di L. 75.575 mensili lordi per 12 mensilità, corrispondente al 50% della retribuzione annua.

Il Consiglio, su conforme parere favo-